

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 15/11/1984

casi di nullità - questione attinente alla tardiva instaurazione del procedimento arbitrale - configurazione - vizio di incompetenza degli arbitri - conseguenze.*

La questione attinente alla tardiva instaurazione del procedimento arbitrale, dopo la scadenza del termine in proposito fissato nel compromesso, integra un vizio d'incompetenza degli arbitri, implicando detta scadenza il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della Competenza del giudice ordinario. Detta questione, pertanto, può essere fatta valere con l'impugnazione per nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 4 cod. proc. civ., e, ove dedotta in Sede di legittimità, comporta ampi poteri d'indagine della suprema Corte, sulla base degli elementi acquisiti al processo, anche al fine della diretta interpretazione della clausola del compromesso inerente alla fissazione di detto termine. Ne consegue, con riguardo a clausola del compromesso che faccia carico "alla parte più diligente di dare comunicazione agli arbitri entro otto giorni dell'insorta controversia", che la clausola medesima non possa essere intesa come rivolta a fissare un termine per la proposizione della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, contemplando un adempimento necessariamente successivo alla Costituzione del collegio arbitrale ed all'instaurazione della lite. (V 963/83, mass n 425728; (V 5232/79, mass n 401829).*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 15/11/1984